

## IVA

---

### ***Il commercio di beni usati e il regime del margine***

di **Giulio Benedetti**

Il **commercio di beni mobili usati** ed il **commercio di oggetti d'arte, antiquariato e collezione**, sono soggetti ad un regime speciale Iva definito "**regime del margine**", regolamentato normativamente dagli [articoli dal 36 al 40-bis del D.L. 41/1995](#) ed oggetto di specifiche circolari di chiarimento (le [C.M. 177/E/1995](#), [108/E/1996](#) e, con specifico riferimento al commercio di autovetture usate, la [Circolare AdE 40/E/2003](#)).

In base al regime del margine dei beni usati l'Iva viene calcolata sulla **differenza** tra il **prezzo** dovuto dal **cessionario** del bene e quello relativo all'**acquisto** aumentato delle **spese di riparazione** e di quelle **accessorie**, costituendo quindi un vero e proprio sistema con calcolo dell'Iva "**base da base**" (a differenza dell'ordinario sistema "imposta da imposta").

Il suddetto margine può essere calcolato adottando **tre diversi regimi**:

- il **regime analitico**,
- il **regime globale**,
- il **regime forfettario**.

Con il **regime analitico** per ogni singola operazione, in maniera analitica ed unitaria, si determina il margine tra il **prezzo di cessione** e il **costo di acquisto** aumentato delle eventuali spese di riparazione e accessorie. Questo metodo è quello **ordinario di applicazione del regime del margine**.

Si potranno, quindi, verificare le seguenti situazioni:

- **margine positivo** (prezzo di vendita maggiore del prezzo di acquisto): in tal caso l'imposta dovuta si calcola su tale differenza positiva, applicando uno dei procedimenti di scorporo previsti dall'[articolo 27, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), con riferimento all'aliquota propria del bene oggetto della rivendita,
- **margine negativo** (prezzo di vendita minore del prezzo di acquisto): in tal caso non è dovuta alcuna imposta e in sede di liquidazione il margine sarà considerato pari a **zero**.

Per effetto dell'applicazione del metodo analitico, ogni singola operazione va trattata separatamente dalle altre e, quindi, **non è ammessa la compensazione tra margini** positivi e margini negativi.

Con il **regime globale**, invece, il margine viene determinato globalmente in relazione

all'**ammontare complessivo** delle cessioni e degli acquisti (anche qui aumentati delle eventuali spese di riparazione e accessorie) effettuati nel mese o trimestre di riferimento. L'eventuale **marginale negativo costituisce "credito di costo"** riportabile al periodo successivo.

Il regime globale si applica alle attività di commercio abituale, diverse dagli ambulanti, esercitate dai soggetti rivenditori di veicoli usati, monete od altri oggetti da collezione, e alle cessioni di confezioni di materie tessili e prodotti di abbigliamento, compresi gli accessori, beni anche di generi diversi acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, e qualsiasi altro bene di costo inferiore ad euro 516,46.

Con il **regime forfettario**, infine, la base imponibile è calcolata applicando al prezzo di cessione le seguenti percentuali:

- 60% per le cessioni di oggetti d'arte dei quali manca il prezzo di acquisto o questo è privo di rilevanza o non determinabile,
- 50% per i soggetti che esercitano commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante (percentuale ridotta al 25% nel caso di prodotti editoriali di antiquariato),
- 25% per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato,
- 50% per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche.

I soggetti che operano nel regime del margine, utilizzando il metodo analitico o forfettario, possono **optare, per ogni singola cessione, per l'applicazione dell'iva secondo il regime ordinario** ([articolo 36, comma 3, D.L. 41/1995](#)).

Tale scelta deve essere comunicata nella dichiarazione relativa all'anno in cui l'operazione che ne forma oggetto è stata effettuata.

**Presupposto indispensabile** per l'applicazione del regime speciale del margine per i beni usati è che gli stessi **siano giunti al consumo**.

Il regime del margine verrà quindi applicato per la rivendita di beni provenienti da:

- privati,
- soggetti passivi d'imposta che non abbiano potuto detrarre l'IVA sull'acquisto,
- altro soggetto passivo d'imposta che ha ceduto il bene assoggettandolo alle regole del regime del margine.

Il regime speciale **non si applica invece alla cessione di rottami**, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, bancali in legno (pallet) ed altri beni per i quali si applicano le disposizioni specifiche contenute nell'[articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972](#), mentre per le operazioni di **importazione** od **esportazione**, anche intracomunitarie, vigono accorgimenti particolari per la corretta definizione della non imponibilità delle cessioni

e la determinazione del *plafond* come esportatori abituali.

I beni mobili usati che, tendenzialmente, hanno maggior diffusione sono sicuramente i mezzi di trasporto, in particolare le **autovetture**, che possono essere definite **usate** quando sussistono entrambi i requisiti dell'**immatricolazione** avvenuta da più di **sei mesi** e la **percorrenza** superiore a **6.000 km**.

Al riguardo giurisprudenza e prassi hanno più volte esaminato diversi casi di erronea applicazione del regime del margine in assenza dei requisiti per la sua applicazione; in particolare il documento di prassi di riferimento è la [Circolare AdE 40/E/2003](#), in relazione soprattutto agli scambi intracomunitari ed internazionali di mezzi di trasporto usati.

Altro settore particolarmente rilevante è quello del **commercio di preziosi (oro, argento, ecc.)** per i quali il regime del margine è applicabile solo qualora il soggetto cedente non svolga l'attività di lavorazione di oro industriale o argento, o attività di affinazione e trasformazione: in tali casi, infatti, dovrà essere applicato il regime del *reverse charge*.

Questi casi particolari, insieme alla trattazione d'insieme del regime speciale dei beni usati, verranno approfonditi durante il seguente **seminario di specializzazione**:

